

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2456

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DE BERTOLDI, MOLINARI, BILLI, CAVANDOLI, ZINZI

Delega al Governo per la revisione dei criteri di determinazione dei compensi dei liberi professionisti iscritti ad albi o ordini professionali

Presentata il 12 giugno 2025

ONOREVOLI COLLEGHI ! – La presente proposta di legge si inserisce nel contesto dell'evoluzione del sistema delle professioni regolamentate in Italia, con l'obiettivo di predisporre una revisione organica e aggiornata delle tariffe professionali applicabili ai liberi professionisti iscritti ad albi o ordini professionali.

Negli ultimi anni, il mercato delle prestazioni professionali ha subito trasformazioni significative sotto il profilo sia normativo sia operativo. Le mutate condizioni economiche e sociali, l'aumento costante degli indici di inflazione e il progressivo ampliamento delle responsabilità affidate ai professionisti rendono necessaria una revisione strutturale dei criteri di determinazione dei compensi, che ne assicuri la congruità, l'equità e l'attualità.

A fronte di tali evoluzioni, i liberi professionisti si trovano oggi a svolgere funzioni sempre più complesse e articolate. Si pensi, per esempio, ai commercialisti e ai revisori legali dei conti, che sono chiamati non solo a svolgere attività contabili o fiscali, ma anche a ricoprire ruoli delicati nelle organizzazioni aziendali, negli organi interni di controllo, nella certificazione dei bilanci, nella gestione delle crisi d'impresa e, più recentemente, nell'assistenza contabile alle imprese beneficiarie di contributi pubblici.

La normativa di riferimento in materia di compensi professionali è stata oggetto di importanti modifiche negli ultimi anni. In particolare, con l'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (cosiddetto « decreto liberalizzazioni »), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,

è stato soppresso il sistema delle tariffe professionali obbligatorie, sostituito da un regime basato su parametri di riferimento. Tuttavia, tale assetto, pur coerente con le esigenze di liberalizzazione, ha evidenziato nel tempo criticità applicative, soprattutto in relazione all'adeguatezza e all'equilibrio economico delle prestazioni professionali. La presente proposta di legge intende colmare tali lacune, conferendo al Governo una delega per intervenire sulla materia con criteri aggiornati, sistematici e condivisi con gli organi rappresentativi delle professioni. Il nuovo assetto dovrà garantire compensi proporzionati alla complessità delle prestazioni, al livello di responsabilità

assunto dal professionista e all'evoluzione dei mercati di riferimento.

In particolare, l'articolo 1 conferisce al Governo la delega ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi finalizzati alla revisione dei criteri di determinazione dei compensi professionali. L'articolo 2 definisce i principi e criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega. L'articolo 3 disciplina la procedura per l'adozione dei decreti legislativi medesimi. Infine, l'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Delega al Governo per la revisione dei criteri di determinazione dei compensi dei liberi professionisti iscritti ad albi o a ordini professionali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati alla revisione e all'aggiornamento dei criteri di determinazione dei compensi dei liberi professionisti iscritti ad albi o a ordini professionali, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2.

Art. 2.

(Principi e criteri direttivi)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare l'equità, l'adequatezza e l'attualità dei compensi per le prestazioni professionali dei liberi professionisti di cui all'articolo 1, tenendo conto del tasso di inflazione risultante dagli indici dei prezzi rilevati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'evoluzione del mercato delle prestazioni professionali e dei mutamenti delle condizioni economiche e sociali;

b) prevedere che i compensi dei liberi professionisti di cui all'articolo 1 siano determinati sulla base di parametri di riferimento stabiliti con decreto del Ministro competente per ciascuna professione, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo relativo a ciascuna professione;

c) prevedere meccanismi di aggiornamento periodico dei parametri di riferimento di cui alla lettera b), anche mediante adeguamento automatico agli indicatori economici nazionali rilevati dall'ISTAT;

d) prevedere l'istituzione, con decreto del Ministro competente per ciascuna professione, di commissioni tecniche incaricate della revisione dei parametri, composte da esperti della materia e da rappresentanti dei consigli nazionali o dei collegi nazionali degli ordini e delle professioni;

e) garantire adeguata pubblicità e trasparenza dei parametri di riferimento di cui alla lettera b), al fine di assicurare certezza e omogeneità nella determinazione dei compensi;

f) assicurare il coinvolgimento obbligatorio dei consigli nazionali o dei collegi nazionali degli ordini e delle professioni, anche attraverso forme di consultazione pubblica, nella predisposizione dei decreti ministeriali attuativi;

g) attribuire ai consigli nazionali o collegi nazionali degli ordini e delle professioni funzioni di vigilanza e poteri disciplinari in materia di applicazione dei parametri di riferimento per la determinazione dei compensi, anche mediante l'adozione di linee guida e l'esercizio di poteri di controllo, sanzionatori e di segnalazione agli ordini o collegi territoriali competenti di eventuali condotte in contrasto con le disposizioni in materia di tutela dei compensi o con pratiche che prevedano onorari inferiori ai minimi stabiliti;

h) prevedere, per specifiche categorie o settori professionali, la possibilità di definire i parametri di riferimento anche mediante accordi o contrattazioni tra le pubbliche amministrazioni competenti e le rappresentanze istituzionali delle professioni interessate.

Art. 3.

(Procedura)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri competenti per ciascuna professione, e sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per ma-

teria e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono il termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle deleghe legislative di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0148000